

## STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ASSOCIAZIONE OLGA Onlus"

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II	FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE
TITOLO III	GLI ADERENTI – I VOLONTARI
TITOLO IV	GLI ORGANI CAPO I: L'ASSEMBLEA CAPO II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO CAPO III: IL PRESIDENTE
TITOLO V	LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)
TITOLO VI	IL BILANCIO
TITOLO VII	LE CONVENZIONI
TITOLO VIII	DIPENDENTI E COLLABORATORI
TITOLO IX	LA RESPONSABILITÀ
TITOLO X	RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
TITOLO XI	DISPOSIZIONI FINALI

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita l'organizzazione di volontariato, denominata: «ASSOCIAZIONE OLGA» che assume la forma giuridica di associazione Onlus organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed utilizza tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.
2. L'organizzazione ha sede in Lendinara (RO) via S. Petrobelli,1 (il cambio di indirizzo può essere deliberato dall'assemblea dei soci e non modifica lo statuto).

#### ART. 2 - STATUTO

1. L'organizzazione di volontariato "ASSOCIAZIONE OLGA Onlus" è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

#### ART. 4 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

1. Il presente statuto è modificato, previa verifica della regolare costituzione dell'assemblea che deve essere del 50% più uno degli aderenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

#### ART. 5 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

### TITOLO II FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE

#### ART. 6 - FINALITÀ NELL'OBIETTIVO

1. L'organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore della Beneficenza.
2. L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:  
Intervenire attivamente per aiutare, nel miglior modo possibile, le persone, ed i bambini in particolare, che si trovano in precarie condizioni di salute e in gravi difficoltà economiche o che siano privi di assistenza morale e materiale ed in tutti quei casi di bisogno nei quali è

necessario l'intervento, da parte di terzi, per cercare di risolvere o alleviare l'altrui sofferenza senza alcuna discriminazione di sesso, razza e/o religione.

L'organizzazione potrà inoltre, in maniera comunque occasionale e non preminente, promuovere ed incoraggiare ogni iniziativa utile alla realizzazione della propria finalità principale che è l'azione diretta di aiuto ed assistenza alla "persona".

3. L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali.

#### ART. 7 - AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ

1. L'organizzazione di volontariato opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto e quale partner in progetti sul territorio nazionale ed estero.

### TITOLO III GLI ADERENTI – I VOLONTARI

#### ART. 8 - AMMISSIONE

1. Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente.  
L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle domande stesse, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione

#### ART. 9 - DIRITTI

1. Ciascun aderente, avente la maggiore età, ha diritto di voto per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.
2. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'organizzazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

#### ART. 10 - DOVERI

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede.

#### ART. 11 - ESCLUSIONE

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'associazione.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammesso ricorso all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è appellabile al giudice ordinario.

#### ART. 12 – VOLONTARI

1. I volontari svolgono la loro collaborazione su indicazioni ed indirizzi del Presidente, del Vice Presidente.
2. La collaborazione dei volontari sarà esclusivamente gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266.91.

## TITOLO IV GLI ORGANI

### ART. 13 - INDICAZIONE DEGLI ORGANI

1. Sono organi dell'organizzazione: l'assemblea, il consiglio direttivo ed il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### CAPO I: L'assemblea

### ART. 14 – COMPOSIZIONE

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti dell'organizzazione.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza del Presidente, l'assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente. Qualora né il Presidente né il Vice Presidente siano presenti, l'Assemblea conferirà ad uno degli aderenti la Presidenza dell'Assemblea; in caso di disaccordo l'assemblea sarà Presieduta dall'aderente più anziano.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
4. I voti saranno palesi o segreti per delibera dell'assemblea degli aderenti presenti.

### ART. 15 – CONVOCAZIONE

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno oppure su convocazione del Presidente dell'organizzazione, su richiesta di almeno due componenti del Direttivo e/o da almeno un decimo degli aderenti regolarmente iscritti.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto contenente l'ordine del giorno almeno 10 giorni prima.

### ART. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

### ART. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza e la maggioranza indicate all'art. 4 e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli aderenti

### ART. 18 – VERBALIZZAZIONE

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale.

#### CAPO II: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### ART. 19 – COMPOSIZIONE

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari, compreso fra cinque e nove, di membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.

2. Per particolari incarichi o per lo svolgimento di determinati atti inerenti l'organizzazione, il consiglio direttivo potrà nominare un aderente delegato a cui affidare compiti di particolare importanza per lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione.

#### ART. 20 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea e/o dal Consiglio direttivo stesso.

#### ART. 21 - DURATA E FUNZIONI

1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'assemblea, con il voto di almeno 2/3 degli aderenti. I suoi componenti possono essere rieletti.
2. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

### CAPO III: Il Presidente

#### ART. 22 – DURATA

1. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.
2. Il Presidente sarà revocato su deliberazione dell'assemblea sentito il parere della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo.

#### ART. 23 – FUNZIONI

1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.
2. Il presidente presiede il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati dagli aderenti

### TITOLO V LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

#### ART. 24 - INDICAZIONI DELLE RISORSE

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a) beni, immobili, e mobili;
  - b) contributi e quote associative;
  - c) donazioni e lasciti;
  - d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  - e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/1991.

#### ART. 25 - I BENI

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
5. L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

#### ART. 26 – CONTRIBUTI

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'organizzazione.

#### ART. 27 - EROGAZIONI , DONAZIONI E LASCITI

1. Le erogazioni liberali in denaro sono accettate dal Presidente.
2. Le donazioni di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione sono accettate con delibera assembleare.
3. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

#### ART. 28 - PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ MARGINALI

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo decidono sull'utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

#### ART. 29 - DEVOLUZIONE DEI BENI

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato aventi scopi identici e/o analoghi a quelli indicati nel presente statuto

### TITOLO VI IL BILANCIO

#### ART. 30 - BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

#### ART. 31 - FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

#### ART. 32 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO

1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea e con il voto della maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea e con la maggioranza dei presenti entro il 30 aprile.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

## TITOLO VII LE CONVENZIONI

### ART. 33 - DELIBERAZIONE DELLE CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

### ART. 34 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione è stipulata dal Presidente della organizzazione di volontariato.

### ART. 35 - ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

## TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

### ART. 36 – DIPENDENTI

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

### ART. 37 - COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

1. L'organizzazione di volontariato può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

## TITOLO IX LA RESPONSABILITÀ

### ART. 38 - RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

### ART. 39 - ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

## TITOLO X RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

### ART. 40 - RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

1. L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

## TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.